

Cass. pen. Sez. V, Sent., 06-02-2018, n. 5454

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO;

nel procedimento a carico di:

S.I., nato il (OMISSIS);

G.A., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/11/2016 del GIUDICE DI PACE di EBOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROBERTO AMATORE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Udito il difensore.

Si dà per fatta la relazione su accordo delle parti la difesa chiede il rigetto del ricorso del PG.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Eboli ha assolto i predetti imputati, in relazione al reato di cui all'art. 594 c.p., perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e, in relazione al reato di cui all'art. 612 c.p., perchè il fatto non sussiste.

Avverso la predetta sentenza ricorre il P.G. presso la Corte di Appello di Salerno, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.

1.1 Denuncia il ricorrente, con il primo motivo, violazione della legge penale in riferimento all'art. 612 c.p..

Osserva il P.G. ricorrente che il reato di minaccia è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente la mera esposizione a pericolo del bene giuridico, senza che si verifichi la effettiva lesione del bene. Occorre, cioè, che il male prospettato possa incutere timore nel destinatario, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell'uomo comune e la lesione della sfera di libertà morale. Si evidenzia che la sentenza impugnata non aveva applicato il criterio da ultimo citato, assolvendo gli imputati per il solo fatto che la persona offesa aveva dichiarato che la minaccia proferita non la aveva intimorita.

1.2 Con un secondo motivo si declina vizio argomentativo sul medesimo punto dedotto nella prima doglianza, evidenziando, peraltro, che la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata portava a concludere nel senso opposto alla declaratoria di assoluzione per il reato di cui all'art. 612 c.p..

Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato già quanto al primo motivo il cui accoglimento assorbe peraltro l'esame del secondo motivo di censura.

2.1 Occorre ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia sempre con voce unanime affermato che nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purchè questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr. anche: Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001 - dep. 24/08/2001, Tretter, Rv. 21985101; Sez. 5, Sentenza n. 21601 del 12/05/2010 Itag. (dep. 07/06/2010) Rv. 247762;

Dunque, può affermarsi con sicurezza che costituisce principio consolidato quello secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 c.p. - che ha natura di reato di pericolo - è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorchè il turbamento psichico non si verifichi in concreto (così, Sez. 5, Sentenza n. 644 del 06/11/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257951; cfr. anche, nello stesso, senso: Sez. 5, Sentenza n. 45502 del 22/04/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 261678).

Ne consegue, come precipitato logico del principio qui riaffermato, che ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito,

essendo richiesto che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (così, Sez. 1, Sentenza n. 44128 del 03/05/2016 Ud. (dep. 18/10/2016) Rv. 268289).

Tutto ciò premesso, risulta evidente come nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata si sia discostata dai consolidati principi affermati da questa Corte in tema di esegesi del disposto normativo di cui all'art. 612 c.p., così incorrendo nella lamentata violazione di legge. Ed invero, la declaratoria liberatoria qui impugnata si fonda sulla riferita circostanza che la persona offesa, escussa in dibattimento, aveva affermato che, dopo la minaccia, aveva detto agli imputati "non mi fate paura".

Orbene, risulta evidente come l'affermazione - sulla cui base si è statuita l'assoluzione degli imputati - non tenga conto, come correttamente denunciato dal P.G. ricorrente, che il reato di minaccia è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente la mera esposizione a pericolo del bene giuridico, senza che si verifichi la effettiva lesione del bene: occorre, cioè, che il male prospettato possa incutere timore nel destinatario, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell'uomo comune con la conseguente lesione della sfera di libertà morale.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio riesamini la vicenda secondo i principi di diritto sopra ricordati.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Eboli.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018